

# IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (altezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2.50 il mm. - Cronaca L. 2.50 il mm. Rivolgarsi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 6

UDINE, 30 APRILE 1943-XXI

Sped. in abb. postale II. gruppo

Orizzonti più vasti

## Idee e programmi di ricostruzione sociale

Quando si ragiona della sistemazione politica e sociale del mondo dopo la guerra, con mente sgombra da passioni di parte e volta a considerare il lato universale delle cose umane — scrive Eduardo Porena su "Informundus" — appare subito chiaro che una pace veramente durevole non potrà essere se non il frutto di una maggiore giustizia.

Maggiore giustizia, s'intende, non in senso astratto e formale, ma sostanziale e concreto, ossia minori sperequazioni fra gli individui e fra i popoli, e pertanto, necessariamente, rinuncia a una parte dei privilegi sino ad ora goduti.

### Collaborazione fra i popoli

Nell'ordine interno ciò comporta un miglioramento generale delle condizioni di vita del ceto operaio, non soltanto in senso assoluto, ma anche in rapporto al tenore di vita del ceto padronale e dirigente. Nell'ordine internazionale, ove non sia materialmente possibile una redistribuzione dei territori e delle fonti di ricchezza, libero accesso alle materie prime, abolizione dei grandi monopoli finanziari e produttivi, rispetto reciproco degli interessi vitali e collaborazione fra i popoli.

Che alla pace (la quale non significa assenza di guerre guerreggiate o di rivolte di piazza, ma distensione d'animi, concordia, edificazione) possa arrivare per altra via, quale potrebbe essere la soppressione o l'incatenamento di una delle due parti, è sempre dal punto di vista razionale e morale, una grossa sciocchezza. Ciò non toglie che simili sciocchezze possano muovere al dispetto e allo sdegno, come quando si prende visione di certi programmi lanciati a scopo di propaganda, in cui si fa ampia e dettagliata descrizione del trattamento riservato agli ipotetici vinti, con sadica profusione di dettagli.

### Necessarie rinunce

Sinché si resta nel limpido e cristallino mondo delle idee, non è dunque difficile trovarsi d'accordo sulla conclusione che la pace dovrà necessariamente acquistarsi a prezzo di qualche rinuncia; ed è chiaro che, indipendentemente da chi vinca e da chi perda, le rinunce dovranno essere fatte da coloro che stanno meglio a favore di quelli che stanno peggio. Il che, se si vuole, può anche costituire una dimostrazione "sub specie universalis" della inutilità intrinseca della guerra e della violenza, come mezzi intesi a ristabilire l'ordine e l'equilibrio.

Le difficoltà s'incontrano invece quando, discesi sul terreno scabroso e alquanto limaccioso dei fatti, si debba trovare il primo che sia disposto a rinunciare davvero a qualche cosa.

Due sono essenzialmente le forze che hanno virtù di spingere gli uomini alla rinuncia: l'amore e la paura.

Sull'amore, coi tempi che co-

rono, non sembra si possa fare molto assegnamento. Esso vuole un clima spirituale tutto diverso da quello nostro contemporaneo. Vuole, per esempio, distacco dalle cose terrene, senso di poesia, fede nel Trascendente, umiliazione di se medesimi, frasi e parole tutte queste che hanno un suono vuoto per le orecchie moderne.

Non resta quindi che la paura, la quale è sempre una grande molla dell'animo umano. In questo senso la guerra, che ora di-

vampa come se dovesse bruciare tutto il mondo dalle radici, sta facendo il suo effetto. Il pensiero di doverne vivere ancora un'altra incute terrore. D'altra parte, tutti sono convinti che un sistema di relazioni politiche internazionali costruito su un terreno economico e sociale malfermo, nel cui profondo continuassero a fremere rivalità, odi, spirito di vendetta, non avrebbe che una vita precaria e da un momento all'altro potrebbe precipitare in una nuova rovina.

## Importante provvedimento ministeriale in tema di trasporti automobilistici

# La fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzo

## Il testo del decreto legislativo e le tabelle comparative

### Semplificazioni ed unificazioni fiscali

Riportiamo il testo del R. Decreto Legge 10 marzo 1943 XXI, N. 94, sulla fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzo.

Questo decreto esaudisce un vivo desiderio degli autotrasportatori; esso rappresenta anche un importante passo verso quelle semplificazioni ed unificazioni fiscali e legislative così sentite ed opportune nel campo automobilistico.

Intanto informiamo i nostri lettori che la convenzione nazionale per il pagamento della imposta sulle entrate derivante da trasporti di cose a mezzo autoveicoli (a suo tempo stipulata tra le Organizzazioni Sindacali competenti ed il Ministero delle Finanze, essendo applicabile se ed n quanto i trasporti in questione fossero soggetti al tributo di cui al R. D. L. del 29 luglio 1938, N. 1121) con l'assorbimento della tassa di circolazione del tributo stesso, deve intendersi decaduta.

Il "Libretto di esercizio" ed i "Fogli di marcia" restano in vigore e devono essere quindi compilati come per il passato.

Ulteriori informazioni esatte circa altri quesiti, che l'applicazione del Decreto solleva, ci riserviamo di dare non appena ne saremo in possesso.

Pubblichiamo la vecchia tabella della tassa di circolazione affinché gli interessati, dal confronto di questa con la nuova pubblicata in II pagina (Allegato A), possano fare le necessarie comparazioni.

Ecco il testo del Decreto: Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 XVII, n. 129; Visto il R. decreto 30 dicem-

bre 1923 II, n. 3283, che approvava il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935 XIV, n. 20997, convertito nella legge 28 marzo 1936 XIV, n. 1260, che istituì la tassa sui trasporti di cose con automezzi, rimorchi e filovie;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938 XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939 XVII, n. 58, portante l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, modificato col R. decreto-legge 24 novembre 1938 XVII, n. 1936, convertito in legge con legge 2 giugno 1939 XVII, n. 739;

Vista la legge 23 giugno 1939 XVII, n. 969, portante agevolazioni tributarie per l'automobilismo pesante, in tema di tassa di circolazione e di tassa sui trasporti di cose con automezzi;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1942 XX, n. 772, portante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporti di cose su strada;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare i tributi che gravano l'automobilismo industriale conglobando nella tassa unica di circolazione, la tassa sui trasporti di cose con automezzi e rimorchi;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui alla tabella allegata A al Regio decreto-legge 29 luglio 1938 XVI, n. 1121, modificato col successivo R. decreto-legge 24 novembre 1938 XVII, n. 1936, è sostituita da quella risultante dall'allegato A al presente decreto.

Tale tassa assorbe la tassa

sui trasporti di cose con automezzi e rimorchi, di cui ai R. decreti-legge 2 dicembre 1935 XIV, n. 2097, e 22 maggio 1942 XX, n. 772, che rimane abolita.

Art. 2. - Gli autoscafi, adibiti al trasporto di cose, sono soggetti alla tassa unica annua di circolazione in ragione di L. 8 per ogni cavallo di potenza fiscale del motore.

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e relativi rimorchi, sempre che non siano atti al trasporto di cose, restano ferme le norme vigenti.

### La misura degli abbuoni sulla tassa

Art. 3. - Per la circolazione degli autoveicoli di seguito indicati alle lettere a), b) c) e d), compete un abbuono dal 30 al 35 per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione, risultante dalla tabella allegata A, la cui misura, entro i limiti sopra accennati, è determinata con decreto del Ministro per le finanze:

a) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli automezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

b) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniora o viceversa;

## Indennità giornaliera ai lavoratori del commercio

Le Unioni Prov. Fasc. dei Commerciali e dei Lavoratori del Commercio comunicano che in data 21 aprile 1943 le rispettive Confederazioni con l'intervento dell'Ente Nazionale Fascista delle Corporazioni ha stipulato il Contratto collettivo nazionale per l'indennità giornaliera ai dipendenti da aziende commerciali.

Trascriviamo l'estratto delle disposizioni interessanti i datori di lavoro ed i lavoratori e che andranno immediatamente in vigore:

1. - A tutti i lavoratori dipendenti da aziende commerciali o cooperative similari della Provincia di Udine sarà corrisposta a decorrere dal 21 aprile 1943-XXI una indennità giornaliera nella misura seguente:

impiegati: uomini L. 8  
uomini inferiori agli anni 18 e donne L. 4

operai: uomini L. 6  
uomini inferiori agli anni 18 e donne L. 3.

2. - Le indennità sono corrisposte per ogni giornata di presenza indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestate salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa dello stesso.

Al lavoratore che presta servizio presso più datori di lavoro è dovuta una sola indennità.

Le indennità predette vengono corrisposte anche in caso di assenza del lavoratore limitatamente ai casi determinati da infortunio, malattia professionale a decorrere dal quarto giorno di assenza.

3. - Ove l'orario settimanale sia di 40 o più ore e le giornate lavorate siano in numero inferiore, l'indennità è dovuta per 6 giorni.

4. - Le indennità corrisposte non fanno parte a nessun effetto della retribuzione e sono esenti da contributi sindacali di previdenza e di assistenza.

5. - I pagamenti di tali indennità vengono effettuati da una «Cassa integrazioni salari per i lavoratori del commercio» che viene affidata all'Istituto Naz. Fasc. della Previdenza Sociale.

6. - In attesa del perfezionamento di tale Istituto i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli importi facendosi rilasciare separata ricevuta che documenti la anticipazione dell'indennità giornaliera e da presentarsi ai fini del rimborso.

7. - Per i tributi fiscali (imposte di R. M.) il Ministero delle Finanze deve ancora pronunciarsi se le indennità in questione possano considerarsi esenti. In attesa di tale decisione i datori di lavoro si astengano dall'effettuare le trattative fiscali salvo a provvedervi anche per le indennità già liquidate ove la decisione del Ministro delle Finanze fosse sfavorevole.

Si invitano pertanto tutte le aziende commerciali a provvedere immediatamente al versamento delle indennità di integrazione dei salari.

lità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido. Anche per gli autocarri usati che abbiano già usufruito della riduzione di potenza ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 5 luglio 1934 XII, n. 1445, sarà ridotta la portata utile tassabile nella suindicata misura del 50 per cento.

### Norme per conseguire l'abbuono

Il diritto all'abbuono di cui al presente articolo è riconosciuto dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, il quale ne farà annotazione, debitamente datata e sottoscritta, sulla licenza di circolazione del veicolo, indicando, insieme alla portata effettiva, la portata utile del veicolo stesso agli effetti della tassa di circolazione, nonché il periodo di durata dell'abbuono.

Art. 5. - Per conseguire l'abbuono della tassa unica di circolazione previsto nel precedente

(Continua in II pagina)

# La fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose

(Continuazione dalla I pagina)

art. 3 deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari.

La domanda deve contenere:  
a) cognome, nome, paternità, domicilio del proprietario dell'autoveicolo o rimorchio o ragione sociale (se trattasi di ditta commerciale);

b) numero di immatricolazione di ciascun autoveicolo e di ciascun rimorchio, specificando se la circolazione deve effettuarsi col solo autoveicolo o coll'autoveicolo ed il rimorchio;

c) indicazione dell'attività esercitata dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegato:

1) per i casi di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 3, un certificato del competente Consiglio provinciale delle Corporazioni attestante la circoscrizione territoriale di circolazione dell'autoveicolo o del rimorchio ed un certificato del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, attestante la portata utile del veicolo;

2) per il caso di cui alla lettera d) dell'art. 3, dovrà inoltre essere prodotta copia in carta libera, debitamente autenticata, della convenzione con l'ente pubblico.

Qualora dai certificati di cui sopra ai numeri 1 e 2 non risultino le sussistenze delle condizioni stabilite per beneficiare dell'abbuono, l'istanza è respinta.

Art. 6. - Le domande di cui al precedente art. 5, debitamente documentate, e le licenze di circolazione per il riconoscimento del diritto all'abbuono a norma dell'art. 4, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, rispettivamente, al Ministero delle finanze ed ai competenti Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, agli effetti dell'abbuono per il corrente anno 1943, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per gli anni successivi il termine di presentazione delle domande e delle licenze di cui sopra sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

Alle domande di cui all'art. 5 deve essere unito un foglio di carta bollata di L. 6, in bianco, per la stesura del decreto del Ministro che determina l'ammontare dell'abbuono per ogni autoveicolo o rimorchio.

## Le integrazioni di tassa

Art. 7. - Per gli autoveicoli e rimorchi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato già effettuato il pagamento della tassa di circolazione, il pagamento integrativo, bimestrale, quadrimestrale o annuale, della tassa per adeguarla alla misura stabilita dalla tabella allegata A al presente decreto, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Ove sia richiesto l'abbuono a norma degli articoli 3 e 4, il termine per il pagamento integrativo della tassa è stabilito in venti giorni dalla data di notificazione del decreto Ministeriale previsto dall'art. 3 o dalla data dell'annotazione apposta sulla licenza di circolazione dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4.

La tassa unica di circolazione per gli autoveicoli per i quali sia stato consentito l'abbuono a norma degli articoli 3 e 4, deve essere pagata esclusivamente presso l'ufficio esattore del R.A.C.I.

della provincia d'immatricolazione dell'autoveicolo.

Art. 8. - Chiunque, con autoveicolo a solo e con rimorchio per il quale ha pagato la tassa ridotta ai sensi dell'art. 3, circola oltre i limiti territoriali risultanti dal decreto Ministeriale di concessione, decade dal beneficio tributario ed è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000 oltre al pagamento della differenza percentuale della tassa di circolazione.

## Le pene pecuniarie

E' punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 chiunque non porta, insieme con la licenza di circolazione, il decreto Ministeriale di concessione dell'abbuono della tassa, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza

di circolazione, indicante gli estremi del detto decreto.

Art. 9. - L'obbligo del deposito cauzionale, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 22 maggio 1942 XX, n. 772, resta fermo a garanzia del regolare pagamento della tassa di circolazione stabilita dal presente decreto e delle pene pecuniarie ed ammende eventualmente incorse per violazioni alle norme che disciplinano il pagamento della tassa unica di circolazione.

Per il versamento del detto deposito è consentito un ulteriore termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto o dalla data di notificazione della decisione dell'Intendente di finanza sulla richiesta di variazione della somma da depositare, prodotta nel detto termine.

Trascorso tale termine le ditte che non abbiano effettuato il deposito incorrono nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100

ad un massimo di L. 1000, fermo restando l'obbligo della costituzione del deposito. Ove questo non venga costituito gli Uffici del registro agiranno per il versamento del deposito giusta le norme vigenti per la riscossione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 10. - Per gli autoveicoli e rimorchi che alla data di entrata in vigore del presente decreto, già usufruiscono della esenzione triennale o quinquennale richiamata alle lettere b) e c) del precedente art. 4, nonché per quelli di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 novembre 1938 XVI, n. 1936, il beneficio tributario di cui al primo comma dell'art. 4 compete proporzionalmente per il rimanente periodo di tempo a compimento del triennio o del quinquennio.

Art. 11. - Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto diversamente è in esso disposto, entrano in vigore a partire dal 1. gennaio 1943 XXI.

Resta ferma ogni disposizione vigente in materia di tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, compresa quella riguardante le sanzioni, che non sia incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

# Idee e programmi di ricostruzione sociale

(Continuazione dalla I pagina)

piani in grazia di cui, per usare un'espressione di Roosevelt (che in italiano non ha davvero un bel suono) dovrebbe raggiungersi la "liberazione dal bisogno", terza e forse ultima libertà dopo quelle di pensiero e di parola.

Non abbiamo il cattivo gusto polemico di dire che il pane garantito per tutti i cittadini in qualsiasi contingenza della vita, sia una cosa da poco. Lasciamo stare se a raggiungere lo scopo sarebbero sufficienti i convegni assicurativi progettati dal sig. Beveridge e dalla signa Perlins, i quali senza dubbio si saranno posti il problema di come fronteggiare il compito nel caso in cui dovesse sopraggiungere una crisi pari o più grave di quella degli anni 1929-1933. Questi sono dettagli tecnici, sui quali possiamo sorvolare. Vorremmo fare però un'osservazione che il pane assicurato non significa proprio la pace assicurata. Anzi, a considerare meglio la cosa, se è vero che a pancia piena si ha più voglia di litigare che a pancia vuota, o, come pure si dice, che l'appetito viene mangiando, è da credere tutto l'opposto.

La politica sociale del dopoguerra  
Bisogna dire allora che quel primo passo, per quanto lungo sia, non basta a saltare il fosso e forse non serve ad altro che a portarsi più vicini al ciglio e non proprio a cascarci dentro. La verità, vista la questione al lume della nostra esperienza di italiani, che (possiamo dirlo senza tema di presunzione) è alquanto più matura, avendo noi cominciato ad occuparci di questioni sociali da un duemila e cinquecento anni, il centro è un altro. Posto che gli uomini, almeno dalle nostre parti, non sono animali da cortile, ai quali basta assicurare cibo e giaciglio, le direttive fondamentali sulle quali si dovrà impostare la politica sociale del dopoguerra sono tre:

1) - Premesso che il problema di coloro i quali non sono in grado di lavorare, è, per quanto serio e importante, un problema di carattere marginale, si tratta in primo luogo di assicurare a tutti quelli che ne sono capaci, non un sussidio di disoccupazione, ma un posto di lavoro. Il sussidio non è una terapia: è solo un'iniezione di morfina. Noi che siamo contrari agli stupefacenti, preferiamo le cure ed anche, quando siamo indispensabili, gli interventi chirurgici. E qui, per terapia e per chirurgia, intendiamo il controllo organico, sistematico, intelligente dell'attività produttiva, che ha ormai dimostrato a tutta prova di non essere più in grado di governarsi da sola. Quanto ai modi e ai

mezzi di controllo, noi abbiamo fiducia in quelli corporativi, i quali pur avendo qualche difetto (e qual'è la cosa che non ha difetti?) e non essendo applicabili in tutte le circostanze, in linea generale possono dare migliori risultati degli altri, e, soprattutto, si adattano meglio al nostro spirito di uomini equilibrati, responsabili, liberi.

2) - In secondo luogo bisogna far salire gradualmente (di colpo non si potrebbe senza provocare disastri) il valore e il prezzo di lavoro. L'attuale sproporzione dei redditi non ha fondamento nel rapporto delle capacità individuali. A misura che l'imprenditore si va trasformando in un tecnico e perde le iniziali caratteristiche di genialità, intraprendenza, iniziativa, coraggio, per cui gli imprenditori possono ormai crearsi a volontà come gli ingegneri e i capi officina, il suo profitto deve gradualmente discendere. Lo stesso si dica dell'interesse del capitale, ora che lo Stato ha in suo potere la creazione della moneta.

3) In terzo luogo non basta far crescere il reddito del lavoratore, ma bisogna, soprattutto in principio, favorire e all'occorrenza imporre la ripartizione di esso reddito fra i consumi e gli investimenti in modo che, mentre da un lato il tenore di vita venga progressivamente elevandosi, dall'altro prenda sviluppo e diffusione la proprietà operaria. La quale proprietà non intendiamo come generica partecipazione del lavoratore al capitale di un'azienda in cui il lavoratore stesso presta la propria opera di salariato, affinché a poco a poco da operario si trasformi in padrone. Questo principio è stato sinora praticato nell'agricoltura ma nulla impedisce che venga esteso all'industria. Il miglioramento del tenore di vita e l'acquisto della proprietà sono due esigenze indispensabili a reintegrare le prerogative della persona umana, la prima sotto l'aspetto del benessere materiale, la seconda sotto quello dell'autonomia e della responsabilità.

Ecco i problemi che noi abbiamo allo studio, per il momento in cui il progresso sociale potrà riprendere liberamente il suo corso.

Eduardo Porena

**Erika** DITTA ELIOS ORTOLANI UDINE  
Piazza Duomo N. 5  
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo  
Duplicatori - Accessori - Dattilografia  
OFFICINA SPECIALIZZATA  
per riparazioni di qualsiasi macchina

# Tabelle comparative

## Tabella nuova

Allegato A.

Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi.

AUTOCARRI, MOTOCARRI, MOTOFURGONCINI E RIMORCHI

N. d'ordine	Portata utile del veicolo	TASSA ANNUA	
		Autocarri motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
1	fino a 5 quintali	225	250
2	» a 6 »	300	330
3	» a 7 »	375	415
4	» a 8 »	450	495
5	» a 10 »	750	825
6	da oltre 10 e fino a 15 quint.	1500	1650
7	» 15 » 20 »	2325	2560
8	» 20 » 25 »	3100	3410
9	» 25 » 30 »	3875	4265
10	» 30 » 35 »	4265	4690
11	» 35 » 40 »	4650	5115
12	» 40 » 45 »	6200	6820
13	» 45 » 50 »	6975	7675
14	» 50 » 60 »	8000	8800
15	» 60 » 70 »	9600	10560
16	» 70 » 80 »	10400	11440
17	» 80 » 90 »	12000	13200
18	» 90 » — »	14400	—
19	» 90 » 100 »	—	14080
20	» 100 » 110 »	—	15200
21	» 110 quintali	—	15840

## Tabella vecchia

Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi.

N. d'ordine	Portata utile del veicolo	TASSA ANNUA	
		Autocarri motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
1	fino a 5 quintali	150	165
2	» a 6 »	200	220
3	» a 7 »	250	275
4	» a 8 »	300	330
5	» a 10 »	500	550
6	da oltre 10 e fino a 15 quint.	1000	1100
7	» 15 » 20 »	1500	1650
8	» 20 » 30 »	3000	3300
9	» 30 » 40 »	3500	3850
10	» 40 » 50 »	5000	5500
11	» 50 » 60 »	5500	6050
12	» 60 » 75 »	6500	7150
13	» 75 quintali	9000	9900

## Tassa di bollo

sui prodotti ortoflorofrutticoli

L'Unione Fascista dei Commercialisti porta a conoscenza delle ditte interessate quanto in appresso:

Il Ministero delle Finanze in accoglimento di una richiesta, con risoluzione del 22 u. s. n. 111822, dichiara che le fatture relative a scambi di prodotti ortoflorofrutticoli effettuati precedentemente all'atto economico, di immissione al consumo nel Regno devono, analogamente ai trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, posti in essere anteriormente alla macellazione, o al pagamento dell'imposta di consumo, scontare la tassa di bollo col massimo di L. 2, di cui all'art. 24 della Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762 sull'imposta.

S'intende che l'aliquota della tassa resta modificata massimo L. 3 dal disposto dell'art. 4 del R. D. L. 11 maggio 1942-XX n. 501.

## Modifiche alle norme vigenti

In forza del R. D. L. 18 marzo 1943, n. 164, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 9 aprile, le cambiali e gli altri effetti di commercio emessi dal 18 dicembre 1942-XXI, al 1. gennaio 1943-XXI con l'osservanza della tariffa delle tasse di bollo in vigore anteriormente al 18 dicembre 1942-XXI, si considerano regolarmente bollati a tutti gli effetti.

Per ogni cambiale od altro effetto di commercio è dovuta, oltre la tassa graduale di cui all'art. 7 del R. D. decreto - legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, modificato dallo articolo unico della legge 26 novembre 1942-XXI, n. 1428, la tassa fissa di quietanza di cent. dieci.

Non sono, peraltro rimborsabili le tasse di cui sopra eventualmente corrisposte per il periodo dal 18 dicembre 1942-XXI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Consultateci liberamente

\*\*\* Ogni qualvolta vi trovate un po' perplessi nel risolvere un problema, chiedetevi: «Non è forse questo, uno di quei casi in cui potrei domandare un suggerimento al «Commercio Friulano»?»

\*\*\* Consultateci LIBERAMENTE: vi risponderemo sempre. Questo nostro servizio è del tutto gratuito; soltanto nei casi eccezionali che richiedessero speciali spese (per indagini, sopralluoghi od altro) vi sarà domandato, preavvisandovi, il puro rimborso. Scrivere a «Commercio Friulano» Via C. Ciano 7, Udine.

## Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

# RUBRICA DELL'ARTIGIANATO

(Comunicazioni ufficiali della Segreteria provinciale dell'Artigianato di Udine)

## Divieto confezione di calzature con impiego di pellami

La Segreteria provinciale dell'Artigianato comunica:

Con il Decreto Ministeriale 24 marzo 1943-XXI, pubblicato sul n. 74 della «Gazzetta Ufficiale» del 31 marzo, il Ministero delle Corporazioni ha disposto che «è fatto divieto alle ditte artigiane di produrre calzature nuove confezionate in tutto o in parte con l'impiego di pellame».

Gli artigiani potranno perciò da ora in avanti confezionare calzature nuove soltanto se con impiego di materiali completamente autarchici.

Con successiva circolare C. 381 in data 2 aprile 1943 il Ministero ha impartito le disposizioni che si riassumono di seguito, relative alla disciplina della distribuzione del cuoio per la riparazione di calzature.

I quantitativi di cuoio già in possesso o che saranno assegnati agli artigiani dovranno essere impiegati esclusivamente per la riparazione di calzature di lavoratori.

Gli artigiani assegnatari di cuoio dovranno effettuare le riparazioni delle calzature soltanto a lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, artigiani e agricoltori che presentano loro il buono speciale rilasciato dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Sui buoni dovrà esservi il nome del calzolaio che dovrà effettuare la riparazione.

Per ottenere successive assegnazioni di cuoio gli artigiani dovranno presentare a questa Segreteria i buoni rilasciati dalle organizzazioni dei lavoratori per la riparazione di calzature e così per ciascun buono ritirato e versato alla scrivente gli artigiani potranno ottenere una assegnazione corrispondente a 300 grammi di cuoio o pezzami.

Tale assegnazione verrà effettuata trimestralmente.

Da ciò risulta che gli artigiani per le riparazioni delle scarpe dei lavoratori potranno utilizzare i quantitativi di cuoio strettamente occorrenti e variabili a seconda della entità delle riparazioni da effettuare ma che, ai fini dell'assegnazione, per ogni riparazione viene calcolato un fabbisogno medio di grammi 300 di cuoio o pezzami.

### Denuncia esistenze pellami

Si avverte infine che è fatto obbligo a tutti i calzolari artigiani di denunciare tutto il cuoio e pelli senza pelo esistenti comunque presso ciascuna azienda artigiana.

Nelle denunce dovranno essere tenute distinte le pelli per tomaia, le pelli per suola in chilogrammi, mentre quelle non ritenute adatte per la confezione o riparazione di calzature, dovranno essere denunciate per numero.

Dovranno altresì essere tenuti distinti i diversi tipi di pelli (di vitello, di vitellone, vacchetta, bovini, equini, cammello, ovini, capretto ecc.).

Sono escluse dalla denuncia prevista dalla presente circolare soltanto le pelli conciate di importazione in possesso delle ditte importatrici già denunciate alla Federazione Nazionale Fascista dei Commercialisti di pelli, per essere assegnate ai calzaturifici.

Le pelli così denunciate dagli artigiani potranno da questi essere utilizzate esclusivamente per la riparazione di calzature di lavoratori in conformità alle norme di cui sopra.

Per poter utilizzare per usi diversi le pelli denunciate, gli artigiani dovranno chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Provinciale delle Corporazioni, per il tramite di questa Segreteria.

Le denunce in duplice copia anche se negative, contenenti oltre i dati di cui sopra, nome e cognome

dell'artigiano ed esatto indirizzo dello stesso, dovranno pervenire a questa Segreteria che ne curerà l'invio per il visto al Consiglio Provinciale delle Corporazioni e la restituzione di una copia agli interessati o titolo di ricevuta.

Ai trasgressori delle presenti disposizioni non verrà effettuata per l'avvenire alcuna assegnazione di cuoio.

Contemporaneamente alle assegnazioni di cuoio con le modalità di cui sopra questa Segreteria provvederà a rifornire gli artigiani riparatori, di adeguati quantitativi di spago, chiodi, broccame, semenze, pece e colla.

### Denuncia superi di resa

I molini artigiani che non avessero ancora ricevuto i moduli per la denuncia dei superi di resa ottenuti dalla macinazione del grano, della segala e dell'orzo, sono invitati a richiederli con tutta urgenza alla Segreteria dell'Artigianato.

Con l'occasione si ricorda che la prima denuncia dei superi in parola dovrà essere effettuata entro il 2 maggio 1943-XXI.

### La denuncia del piombo e dello zinco

In dipendenza dei due Decreti Ministeriali in data 12 marzo 1943 XXI concernenti, rispettivamente, la denuncia obbligatoria del piombo e dello zinco detenuto dalle ditte industriali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 63 del 17 marzo 1943-XXI, sono pervenute direttamente al Ministero della produzione bellica, numerose denunce.

Al riguardo si chiarisce, per norma degli interessati, che le denunce di cui ai citati Decreti debbono essere trasmesse alle delegazioni interprovinciali della produzione bellica competenti per circoscrizione territoriale, giusta il preciso disposto dall'art. 1 dei relativi decreti e non direttamente al Ministero della produzione bellica.

### Articoli tipo di alluminio

#### Precisazioni ministeriali

Il Ministero delle Corporazioni a soluzione di alcuni quesiti prospettatigli circa l'esatta interpretazione delle circolari P. 486 e P. 523, — rispettivamente dell'8 settembre e 16 ottobre scorso anno — con disposizione P. 622 del 2 corr. mese ha precisato che:

1) i paioli da polenta rientrano nella categoria delle «pentole» e pertanto non potranno essere venduti a prezzi superiori a quelli stabiliti per tali prodotti con la circolare P. 486;

2) gli articoli casalinghi non tipo non sono bloccati presso i produttori ed i commercianti che li detengono. Questi hanno l'obbligo di immettere al consumo i prodotti non tipo ai prezzi stabiliti dal paragrafo 3 della circolare P. 523 del 16 ottobre s. a.

Si ricorda alle ditte interessate che gli articoli di alluminio non tipo, rientranti nella categoria «pentole, casseruole, tegami, tortiere, coperchi», devono essere venduti agli stessi prezzi stabiliti per i similari articoli tipizzati.

Gli articoli di alluminio non tipo, non rientranti nella categoria di cui al paragrafo precedente, sono di libera vendita, con la stretta osservanza — na-

turalmente — delle vigenti disposizioni in materia di blocco sui prezzi. Quei commercianti che non l'avessero ancora fatto, sono invitati ad immettere senz'altro al consumo tutta la merce disponibile. Il competente dicastero ha avvertito che sarà perseguita, a termini delle norme vigenti, la sottrazione di merce al normale consumo.

Si fa presente inoltre che è stato posto in distribuzione il terzo contingente di articoli di alluminio tipo.

L'abbinamento tra le fabbriche ed i commercianti verrà effettuato dal Consorzio A.L.I.T. A.L. di Milano che, com'è noto, raggruppa tutti i produttori degli articoli in parola.

### Divieto di vendita della birra alla popolazione civile

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il decreto ministeriale 10 aprile 1943-XXI che vieta la vendita della birra, sia di produzione nazionale che d'importazione, alla popolazione civile.

Le ditte produttrici ed importatrici di birra debbono cedere il prodotto esclusivamente alle Amministrazioni militari ed agli spacci militari per i bisogni delle Forze Armate.

Sono risolti, per la parte che non ha avuto ancora esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce, i contratti di alienazione stipulati sulla merce stessa, sotto qualsiasi titolo, dalle ditte produttrici e importatrici di birra, salvo che si tratti di contratti stipulati con le Amministrazioni militari o con spacci militari.

La vendita alla popolazione civile da parte dei commercianti grossisti e dettaglianti delle scorte di prodotto da questi possedute è consentita fino al 30 aprile 1943-XXI.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941 n. 645.

### Il prezzo delle acquaviti

Il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste ha pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 14 corrente le seguenti determinazioni in materia di prezzi delle acquaviti:

Il prezzo, alla produzione, per prodotto sfuso, rettificato, reso franco distilleria produttrice, è fissato in lire 5380 a ettanidro; i prezzi relativi alle fasi di scambio intermedie, per prodotto a 45 gradi, confezionato in bottiglia da litro, sono fissati come segue:

- a) prodotto venduto all'industria le - imbottigliatore, reso franco stazione arrivo grossista L. 37.70;
- b) prodotto per vendite tramite grossista, reso franco negozio dettagliante, L. 42.65;
- c) prodotto per vendite dirette da industriale - imbottigliatore a dettagliante, reso franco negozio dettagliante, L. 40.05;

Il prezzo al consumo, per prodotto a 45 gradi, confezionato in bottiglia da litro, è fissato in L. 51.

Il prezzo alla produzione si intende comprensivo dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata; i prezzi relativi alle fasi di scambio intermedie si intendono comprensivi dell'imballaggio esterno; il prezzo al consumo si intende comprensivo dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento ed esclusa l'imposta di consumo.

Per ogni grado in più o in meno rispetto ai 45 gradi, i prezzi di cessione vengono aumentati, o diminuiti, sulla base di lire 0.70 a grado.

**Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti**

## Il cambio delle marche per tassa sugli autotrasporti e imposta entrata prodotti tessili

Col R. Decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, che impone l'obbligo di corrispondere la tassa sugli autotrasporti esclusivamente mediante versamento diretto presso il competente Ufficio del Registro dal 1-8-1942, notevoli quantitativi di marche «Autotrasporti» sono rimasti inutilizzabili in possesso di distributori secondari e ditte private.

Inoltre, a seguito dell'Accordo Sindacale Generale n. 72452, stipulato il 27 dicembre 1942-XXI, col quale è stato ripristinato, dal 1. gennaio c. a., il sistema di corrispondere la imposta generale sull'entrata in abbonamento, per le vendite di generi di abbigliamento e prodotti tessili, le marche del tipo «vendita al minuto» acquistate dai privati per la corrispondenza della relativa imposta, sono rimaste in loro possesso con scarsa probabilità di utilizzazione.

In seguito a ciò il Ministro delle Finanze, con circolare n. 142045 del 7 marzo u. s., ha consentito il «cambio», con altri valori bollati per l'importo equivalente delle marche «autotrasporti» esistenti tanto presso i distributori secondari, quanto presso i privati, e delle marche imposta entrata «vendita al minuto» esistenti «solamente» presso Ditte o Aziende commerciali esercenti la vendita al minuto di generi di abbigliamento o di prodotti tessili.

Stralciamo dalla circolare predetta le istruzioni concernenti il cambio delle marche predette da parte delle ditte:

«Le ditte private, detentrici delle marche per la tassa sugli autotrasporti e per il pagamento dell'imposta sull'entrata, derivante dal proprio esercizio di vendita al minuto di generi di abbigliamento e prodotti tessili, acquistate presso i rivenditori secondari o direttamente presso gli Uffici del Registro o gli Istituti di Credito incaricati della distribuzione dei valori di bollo, potranno pure, entro il 15 maggio 1943, chiedere il «cambio» di dette marche con altri valori, presentando la relativa domanda, stessa su carta da bollo da L. 6, ai competenti Uffici del Registro od Istituti di Credito, unitamente alle marche, ad un elenco descrittivo in duplice esemplare, nel quale risultino chiaramente indicati il nome, cognome, paternità, qualità ed indirizzo del richiedente, nonché la quantità ed il valore complessivo per ciascun taglio delle marche di cui viene domandato il cambio.

«Alla richiesta di cambio dovranno essere uniti i libretti interi delle marche Imposta Entrata. E' escluso quindi il cambio delle marche contenute in libretti non più interi, e di quelle sciolte.

«Il predetto cambio dovrà essere consentito non oltre il 15 giugno p. v. per le marche autotrasporti a chiunque ne sia detentore in base a legittima provenienza; per quelle imposta sull'entrata «vendita al minuto» alle sole Ditte o Aziende commerciali che esercitano la vendita al minuto di generi di abbigliamento e prodotti tessili.

«Un esemplare dell'elenco posto e corredato della domanda verrà sostituito alla parte, previa annotazione dei valori dati in cambio».

**Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti**

## Commercianti!

Ma' come in questo momento

«IL COMMERCIO FRIULANO»

vi è indispensabile.

Abbonatevi!

## Leggi, decreti e disposizioni

### Sommario della «Gazzetta Ufficiale»

Per soddisfare le numerose richieste dei nostri abbonati e dei lettori crediamo opportuno riportare l'elenco delle leggi, decreti e disposizioni, pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» del Regno, che possono interessare direttamente o indirettamente, l'agricoltura, l'industria, il commercio, il credito e l'assicurazione, i trasporti, ecc.

Questo «sommario», puramente indicativo, sarà pubblicato periodicamente e conterrà l'indice di tutte le disposizioni pubblicate nella precedente quindicina nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

A richiesta dei nostri abbonati e col solo rimborso delle spese vive, invieremo copia completa delle disposizioni che possono loro interessare.

**Disciplina della produzione e confezione sul consumo dei condimenti (D. M. 31-3-43-XXI - Gazz. Uff. n. 78 del 5-4-43-XXI).**

**Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia (D. M. 30-3-43-XXI - Gazz. Uff. n. 79 del 6-4-43-XXI).**

**Funzionamento delle Commissioni censuarie (Legge 8-3-43-XXI - Gazz. Uff. n. 80 del 7-4-43-XXI).**

**Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra (R. D. L. 5-4-43-XXI - Gazz. Uff. del 7-4-43-XXI n. 80).**

**Atribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie (Legge 8-4-43-XXI - Gazz. Uff. del 7-4-43-XXI).**

**Approvazione di modificazione della Federazione Artigiani (R. D. L. 30-3-43-XXI - Gazz. Uff. n. 81 dell'8-4-43).**

**Rettifica seta tratta greggia semlice (Gazz. Uff. n. 81 dell'8-4-43 XXI).**

**Disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto e riduzione dei canoni (R. D. L. 25-1-43-XXI - Gazz. Uff. n. 82 del 9-4-43-XXI).**

**A agevolazioni tributarie a favore di imprese industriali (R. D. L. 18-3-43-XXI - Gazz. U. n. 82 del 9-4-43-XXI).**

**Modificazioni a norme vigenti in materia di bollo (R. D. L. 18-3-43-XXI - Gazz. Uff. n. 82 del 9-4-43-XXI).**

**Disposizioni sulle norme sugli assegni famigliari a lavoratori in agricoltura richiamati alle armi (R. D. L. 15-2-43-XXI - Gazz. Uff. n. 86 del 14-4-43-XXI).**

**Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (Legge 22-3-43-XX - Gazz. Uff. n. 87 del 15-4-43-XXI).**

**Divieto vendita birra (Decreto Ministeriale 10-4-1943-XXI - Gazzetta Uff. n. 87 del 15-4-1943).**

**Disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie (R.D.L. 18-2-1943-XXI - Gazz. Uff. n. 88 del 16-4-1943-XXI).**

**Distribuzione dei prodotti tipo tessili (D. M. 12-4-43-XXI - Gazz. Uff. n. 89 del 17-4-43-XXI).**

**Provvedimenti in materia di imposte dirette (R.D.L. 12-4-43-XXI - Gazz. Uff. n. 90 del 19-4-43-XXI).**

**Prezzi delle pelli di capretto e capretto (Gazz. Uff. N. 93 del 22-4-43-XXI).**

**Avviso di rettifica relativo ai tipi e prezzi del raion (Gazz. Uff. n. 93 del 22-4-43-XXI).**

**Determinazione della misura delle aliquote sulla negoziazione dei titoli azionari (D. M. 23-4-43-XXI - Gazz. Uff. n. 94 del 23-4-43-XXI).**

**Prezzo di vendita del filo di ferro cotto e zincato (Gazz. Uff. n. 94 del 23-4-43-XXI).**

**Norme penali relative alla disciplina dei consumi (R.D.L. 22-4-43-XXI - Gazz. Uff. n. 95 del 24-4-1943-XXI).**

## Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati in Provincia di Udine durante il mese di marzo 1943-XXI.

Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

- Azzola Gino, Martignacco (Cereseto)
- Bortolazzi Rina, Udine
- Caminiti Cosimo - Pietro, Udine
- Castrogiovanni Lucia, Udine
- Cocetta Maria, Cividale
- Comelli Ines, Udine
- Degan Wilma, Udine
- Ermacora Giuseppina, Cividale
- Nardini Giuseppina, Cividale
- Tonini Enrica, Udine

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone

- Boz Angela, Torre di Pordenone
- De Lorenzi Fernando, Borgo Meana
- Pizza Felice, San Paolo (Morsano al Tagliamento)
- Tei dott. Raimondo, Sacile.

TINTORIA-LAVANDERIA  
PULITURA A SECCO  
**G. COMINO**  
Via Bartolotta - UDINE - Telefono 14-73  
Nuovi cappelli, borghesi, alpini e  
scolari, non sbiaditi, a macchia  
Cassa e tintoria di pellicce  
Tutti i giacchi di cuoio, borsette

## BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE  
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 11.725.000.—

**FILIALI:**  
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

**RECAPITI:**  
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENZONE

**ESATTORIE CONSORZIALI:**  
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI  
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

## VITA COMMERCIALE

### Registro delle ditte

#### NUOVE ISCRIZIONI

- 35187 - **Baschiera Giuseppe** fu Pietro — Udine, via Gemona 4 — Sartoria.
- 35184 - **Belgrado Guglielmo** fu Paolo — Udine, piazza Mercatoneuovo N. 11 — Negozio pollerie, conigli e selvaggina.
- 35152 - **Casarsa Maria** fu Ferdinando — Udine, viale Venezia 214 — Vendita ambulante verdura e frutta.
- 35202 - **Da Vita Margherita** di Luigi — Udine, via Manin 3 — Fotografia ambulante.
- 35188 - **Da Vita Luigi** fu Cosimo — Udine, via Manin 3 — Fotografia ambulante.
- 35151 - **Di Lenardo Angelina** fu Simeone — Udine, Via Grazzane 59 — Frutta e verdura al minuto.
- 35150 - **Disnan Ida** fu Valentino — Udine, via A. L. Moro 50 — Vendita ambulante di frutta e verdura.
- 35160 - **Driussi Amante** fu Pietro — Udine, viale Duodo N. 14 — Vendita ambulante di frutta e verdura.
- 35190 - **Forniture Industriali Società Anonima «F.I.S.A.»** — Udine, piazza Duomo N. 1 — Stabilimento in Mortegliano — Fabbricazione e vendita di buffetteria, zaini, tende ed articoli affini.
- 35176 - **Giacomini Lucia** fu Lorenzo — Udine, via Piemonte 36 — Vendita ambulante di frutta e verdura.
- 35149 - **Lansotti Antonietta** di Francesco — Udine, viale Duodo N. 47 — Vendita ambulante chincaglierie e mercerie.
- 35193 - **Luchetta Luigia** fu Girolamo — Udine, via Trento 5-A — Osteria «Al Gas».
- 35167 - **Novello Onorina** di Pietro — Udine, viale P. Umberto, 36 — Commercio al minuto di pane, farine, paste alimentari e riso, dolci, marmellate e castagnaccio.
- 35158 - **Parmesan Paolo** fu Luigi — Udine, piazza Vittorio Emanuele 7 — Caffè, bar e privati.
- 35178 - **Peressin Bruno** fu Giuseppe — Udine, via Spilimbergo, 22 — Vendita ambulante di saponi e detersivi.
- 35154 - **Peris Francesco** fu Simeone — Udine, via Palermo 12 — Vendita ambulante di scope e spazzole.
- 35189 - **Pravisan Maria** fu Pio — Udine, piazza Mercatoneuovo — Vendita salumi, scope, spazzole, borse e cappelli di paglia al minuto.
- 35153 - **Tonetti Amedeo** di Pietro — Udine, via A. L. Moro 9 — Vendita ambulante di sporte di cartocci di granoturco.
- 35196 - **Tosolini Maria** fu Umberto — Udihe, via Manin 17 — Trattoria.
- 35159 - **Vecil Pietro** fu Gio Batta — Udine, via Di Mezzo 2 — Vendita ambulante di legna da ardere.
- 35171 - **Zanatta Carlo** di Pietro — Udine, via Edgardo Beltrame — Sartoria.
- 35177 - **Zoratti Licia** di Gerardo — Udine, via Bertaldia 38 — Vendita ambulante di frutta, verdura e dolci.
- 35174 - **Campana Orsola** fu Battista — Artegna, via Villa 47 — Vendita tessuti, coperte, tappeti, mercerie ed ombrelli in forma ambulante.
- 35156 - **De Pianta Angelo** fu Giuseppe — Aviano — Appaltatore lavori stradali ed opere edilizie.
- 35207 - **Moro Giuseppe** fu Giuseppe — Brugnera — Vendita ambulante di frutta, castagne, ge-

- lati, verdura e dolci.
- 35164 - **Balbusso Giovanni** di Olivero — Campoformido — Stabilimento fotografico.
- 35166 - **Boemo Giuseppe** fu Gio Batta — Campoformido — Negozio coloniali.
- 35204 - **Proessi Giuseppe** di Adamo — Cervignano del Friuli — Alimentari misti e vari al minuto.
- 35162 - **Trinco Antonio** di Giovanni — Cividale — Osteria.
- 35146 - **Marchi Noemi** fu Silvio — Fanna — Vendita al minuto di generi alimentari.
- 35144 - **Crisetig Valentino** fu Valentino — Grimacco — Osteria.
- 35191 - **Lamanna Michele** fu Antonio — Latisana — Commercio vini all'ingrosso e liquori per esportazione.
- 35147 - **Soc. An. Cooperativa di Produzione e Consumo** — Lauco — Acquisto e vendita generi alimentari, gestione della latteria.
- 35185 - **Cadò Fortunato** di Domenico — Lusevera — Utilizzazione boschi e produzione carbone.
- 35199 - **Costantin Emo** fu Giuseppe — Maniago — Produzione zoccoli in legno ed affini.
- 35172 - **I.N.T.E.R. «Industria Termini reclame di E. ed A. Centazzo & G. Fabrizio»** — Maniago — Industria coltelleria.
- 35179 - **Crisostolo Amalia** vedova Candido — Maniago — Gestione centralino telefonico.
- 35195 - **Raddi Antonio** fu Davide — Marano Lagunare — Locanda con alloggio.
- 35170 - **Nenna Savina** fu Francesco — Martignacco — Osteria.
- 35545 - **Marcolin Vittorio** fu Luigi — Montebelluna — Esercizio pubblico di trattoria.
- 35157 - **Gigante Giovanni** di Tobia — Palmanova — Sartoria da uomo.
- 35209 - **Selan Amadio** di Antonio — Palmanova, via Villanova 1 — Vendita ambulante di pesce fresco.
- 35198 - **Maier Anna Maria** di Pietro — Paluzza, via G. Marconi 1 — Trattoria con caffè e fabbrica acque gassate.
- 35161 - **Pianina Livio, Attilio, Francesco** — Soc. di fatto — Coloredo di Prato — Aratura meccanica.
- 35148 - **Mencan Andrea** fu Nicolò — Paularo — Impresa costruzioni edili.
- 35142 - **Comisso Luigi** di Pietro — Pordenone — Vendita ambulante di vestiti usati.
- 35208 - **Moni Attilio** fu Giovanni — Pordenone — Vendita ambulante di pesce fresco.
- 35206 - **Climaz Pio** fu Giuseppe — Prepetto — Piccolo molino ad acqua.
- 35203 - **Bazzara Emilio** fu Gerardo — Rive d'Arcano — Molino a cilindri e palmenti. Trebbiatrici per cereali vari e semi minuto.
- 35194 - **L'Astorino Salvatore** di Giuseppe — Rivignano — Vendita ambulante di tessuti.
- 35163 - **Cantieri S. Giorgio di Ernesto Battisti & C.** — S. A. R. L. — Trieste — Filiale in San Giorgio di Nogaro — Impianto e gestione di cantiere per la costruzione di motonavi in legno.
- 35183 - **Bogaro Antonio, Rosano & Zanutti Ubaldo** — Soc. di fatto — S. Giovanni al Natisone — Fabbricazione sedie.
- 35205 - **Fantin Alfredo** fu Carlo — Sant'Andrat del Iudrio, S. Giovanni al Natisone — Confezioni, mercerie, calzature, ombrelli, cancelleria, profumeria al minuto.

- Batta — Tricesimo — Osteria.
- 35143 - **Rizzotti Geom. Andrea** fu Domenico — Tricesimo — Impresa costruzioni edili, impianti elettrici ed industriali.
- 35181 - **Monte Umberto** fu Ermenegildo — Torviscosa — Vendita ambulante di pollame, uova e conigli.
- 35186 - **Perini Rosalia** fu Remigio — Venzone — Osteria con trattoria.
- 35180 - **Boria Giuseppe** di Giacomo — Verzegnis — Utilizzazioni boschive.
- 35197 - **«M.E.T.I.» di Piatti Ruggero** — Vigonovo di Fontanafredda — Laboratorio per confezioni abiti ed impermeabili, articoli di calzature in genere — Commercio all'ingrosso ed al dettaglio.
- 35168 - **Concina Nino** di Giuseppe — Villa Santina, via Casolari 1 — Commercio all'ingrosso ed al minuto di bestiame bovino, ovino e caprino.
- 35173 - **Vinicola Pozzo & C.** — Villa Santina — Commercio all'ingrosso vini, aceto, sciropi ed affini.

## SCADENZE

**1. MAGGIO.** — Termine a decorrere dal quale ha principio il periodo che finirà il 31 luglio per le rettifiche biennali in aumento o in diminuzione da parte dei contribuenti privati (comprese le società in nome collettivo e le accomandite semplici) agli effetti dell'imposta di R. M. cat. B, sempreché sia trascorso il periodo di stabilizzazione fissato dalle disposizioni in vigore.

Termine a decorrere dal quale ha principio il periodo, che si chiuderà entro il 31 luglio, per le rettifiche dei redditi agli effetti dell'imposta Complementare progressiva sul reddito e della imposta sui Celibi (quota integrativa a valere dal 1. gennaio successivo).

**31 MAGGIO.** — Ultimo giorno per la dichiarazione delle variazioni nel numero degli avvisi soggetti al pagamento della tassa di bollo di cui all'art. 86 n. 3 della Tariffa del Bollo alleg. A.

**Dr. Guido NICOLETTI**  
SPECIALISTA  
OSTETRICO - GINECOLOGO  
Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio)  
UDINE - Tel. 17-77  
Consultazioni ore 11-12 e 14-16  
ASSISTENZA AI PARTI  
e operazioni ginecologiche  
in Casa di Cura Dr. Baldassarre  
Via Duca d'Aosta  
(già via Cussignacco)

**COMMERCIALE: ogni tuo sacrificio sarà premiato con la vittoria delle nostre armi.**

**L'ortopedico NICOLA BECCHI**  
Nuova Sede: via Del Grola N. 1 A  
MONSELICE (Padova)  
specialista per l'immobilizzazione dell'

## ERNIA

(senza operazione)  
pubblica una nuova attestazione.  
Egredo sig. N. BECCHI  
Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.  
Ringrazio e mi firmo  
Babolin Romano  
Creola di Saccolongo  
(Prov. di Padova)  
L'Ortopedico sarà a  
GORIZIA: Lunedì 3 Maggio  
Albergo Cervo d'Oro  
UDINE: Martedì 4 Maggio  
Albergo Croce di Malta  
Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1334.

## RUBRICA DEI QUESITI

**Cessazione e sgravio - riduzione reddito - negozio aperto - ammissibile solo rettifica.**

D. — Un commerciante di calzature, iscritto nel ruolo 1942 di R. M. per un reddito di Lire 7000, ritenendo che il reddito stesso, per effetto delle attuali difficoltà, sia ridotto a meno dell'imponibile minimo il 2 maggio u. s. ha presentato denuncia di cessazione, pur tenendo ancora aperto il negozio.  
Può essere accettata questa cessazione?

R. — Premesso che l'imponibile minimo di R. M. Cat. B è di L. 2000, ed è difficilissimo che l'Ufficio lo consenta, non è possibile ottenere la cessazione del reddito se il negozio resta aperto.

La denuncia di cessazione potrà essere presa in considerazione solo per la rettifica in meno del reddito.

**Libro giornale: vidimazione annuale - Termine di presentazione.**

D. — E' vero che un Libro Giornale il quale porta l'ultima vidimazione annuale in data 23-5-942 doveva essere fatto vidimare di nuovo entro il 31 dicembre 1942?

R. — L'art. 2216 del nuovo Codice civile dispone che il Libro Giornale «deve essere annualmente vidimato dall'Ufficio del registro delle imprese o da un notaio». Nulla di nuovo perciò rispetto alla precedente disciplina. Pertanto il Libro Giornale dovrà essere vidimato entro un anno dalla precedente vidimazione e non entro il 31 dicembre.

**Ricchezza mobile - accertamento Cat. C. 2 - iscrizione a ruolo in unica volta - amnistia.**

D. — Per un accertamento di R. M. Cat. C-2 abbiamo presentato ricorso alla Commissione di primo grado poi alla Provinciale; le due commissioni hanno ridotto l'imponibile ma non aderiscono all'annullamento da noi richiesto.

L'Ufficio delle Imposte ci ha iscritto a ruolo per il pagamento della tassa in unica soluzione colla rata del 10 febbraio.

La tassa riguarda l'anno 1940 e l'Ufficio ha applicata la sopratassa; la recente amnistia non ne prevede l'annullamento?

R. — L'operato dell'Ufficio delle Imposte che, in base alla decisione della Commissione provinciale, ha iscritto a ruolo

per il pagamento della tassa in unica soluzione, trova giustificazione nel secondo comma dell'art. 3 del R.D.L. 30-1-1933, n. 18, il quale dispone:

«In base a tale dichiarazione di propria iniziativa, l'Ufficio delle Imposte, eseguiti i necessari controlli, procede annualmente alla tassazione di congruo provvedimento, se richiesto, agli eventuali sgravi, oppure all'iscrizione del supplemento d'imposta, da versarsi in unica soluzione alla scadenza normale della prima rata bimestrale successiva alla pubblicazione del ruolo».

Quanto alla sopratassa, la recente amnistia non ne prevede l'annullamento.

## Trasporti

**Tenuta «Libretto di esercizio e foglio di marcia»**

Il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, fa presente che sul «foglio di marcia», dovendo esso rispecchiare fedelmente il movimento dell'automezzo al precario fine dell'accertamento della buona utilizzazione di esso e della conseguente assegnazione di carburante e della relativa liquidazione della tassa, è indispensabile che siano iscritte dettagliatamente tutte le indicazioni relative ai trasporti effettuati, anche se questi siano eseguiti in esenzione dal pagamento della tassa di trasporto.

Tali indicazioni debbono, poi, essere trascritte sul «libretto di esercizio» e quando esse riguardano più trasporti eseguiti nella stessa giornata, nulla vieta che possano essere trascritte globalmente le indicazioni relative alle percorrenze, al peso, ai quintali, chilometri, ecc. e riassuntivamente quelle relative al genere di cose trasportate.

Il «libretto di esercizio» poi, deve sempre accompagnare, col relativo «foglio di marcia» l'autoveicolo che effettua il trasporto al fine dell'immediato ed esatto riscontro, da parte degli organi preposti alla vigilanza stradale, tra le scritturazioni del «foglio di marcia» e quelle riportate, a fine giornata, sul libretto in parola, salvo nelle giornate in cui verrà depositato all'Ufficio del Registro ed all'ufficio carburanti dal Consiglio delle Corporazioni per il prelievo dei buoni carburanti e lubrificanti.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano

Rag. G. Provini - condirettore resp.

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE  
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

## DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

Stato Civile di Udine	
Dal 29 Marzo al 25 Aprile 1943 - XXI	
Nati	136
Morti	102
Matrimoni	47

**Dott.ssa G. FILECCIA**  
Medicina Generale  
Specialista Malattie Bambini  
Viale Venezia, 73 - telef. 19.99  
riceve dalle 16 alle 17

## ANNUNCI SANITARI

**Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI**  
Doc. della R. Università di Firenze  
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania  
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.  
Endoscopie: Vie urinarie e apparato digerente.  
UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

**Dr. G. FALESCHINI**  
MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA  
MALATTIE VENEREE e PELLE  
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20  
UDINE: Vicolo Brovedan 6  
Telefono 13-66  
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

**CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRE**  
SPECIALISTA  
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17  
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360  
Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

**CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO**  
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA  
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze  
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682  
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

**MALATTIE NERVOSE Dr. L. MEZZINO**  
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli  
Medico Ospedale Psichiatrico  
UDINE - Via Voiturno, 33  
Riceve ore 13-15

**Prof. S. STEFANINI**  
Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna  
Primario Ospedale Civile  
Specialista Malattie dei BAMBINI  
Via Roma 16 - Tel. 15-63  
Riceve 11-13 15-17

**MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI**  
Doc. della R. Università di Padova  
Primario dell'Ospedale Civile  
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22  
Riceve: 11-12.30 e 15-17

**Dr. ERMES FAIONI**  
MEDICINA GENERALE  
MALATTIE REUMATICHE SCIATICHE  
Ambulatorio via Rauscedo n. 1  
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista  
**MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA Dr. MICHELE SONZIO**  
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34  
Consultazioni:  
tutti i giorni dalle 10-12 15-17